

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA “Piane di Carniglia”

FIUME TARO

- COMUNE DI BEDONIA -

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Bedonia ha formalizzato in data 24 ottobre 2019 al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma la richiesta di ampliamento e di revisione del regolamento vigente relativamente all'Area di Pesca Regolamentata istituita sul proprio territorio con deliberazione di Giunta regionale n. 400 del 19 marzo 2018. Tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale in data 27 novembre 2019 ottenendo parere favorevole in merito all'ampliamento ma contrario in merito alla revisione regolamentare relativa all'abolizione dell'obbligo di possesso e registrazione delle catture sul Tesserino regionale per la pesca controllata dei salmonidi.

Il Comune di Bedonia ha avanzato al Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca in data 04 novembre 2020 istanza di ampliamento e di revisione del regolamento vigente sul proprio territorio. La Commissione Ittica Regionale interpellata in data 24 febbraio 2021 si è espressa favorevolmente.

L'Area esistente ed anche l'ampliamento richiesto non interessano aree protette e nemmeno siti della Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

Il tratto del Fiume Taro interessato dalla richiesta si estende tra la diga di Piane di Carniglia e il ponte della S.P. n. 24 “di Tornolo”, in acque di categoria D, per uno sviluppo complessivo di km 2,9 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, emerse da un monitoraggio ittiologico eseguito dall'Università degli Studi di Parma nell'autunno inverno 2019/2020, risultano quelle tipiche delle acque salmonicole, caratterizzate dalla presenza di trota fario, vairone, barbo e ghiozzo padano. Di particolare interesse la rara ma comunque importante presenza di esemplari di barbo canino.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

Il tratto del Fiume Taro interessato dalla richiesta si estende tra la diga di Piane di Carniglia e il ponte della S.P. n. 24 “di Tornolo”, in acque di categoria D, per uno sviluppo complessivo di km 2,9 circa. Il Comune di Bedonia è attraversato dal corso del Fiume Taro e da altri corsi d'acqua come il Torrente Gelana, il Torrente Ceno, il Rio Sissola, il Rio Pelpirana per una lunghezza complessiva di circa 20 km, pertanto il tratto che interessa l'Area di Pesca Regolamentata corrisponde circa al 15 % del reticolo idrografico di interesse piscatorio interno al Comune.

REGOLAMENTO DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell' Area di Pesca Regolamentata sono consentite due tipologie di pesca, ciascuna collegata ad uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

- dalla diga di Piane di Carniglia al ponte di Pometo è possibile esercitare la pesca alla sola trota fario, per esemplari di misura superiore a 22 cm e nel rispetto del numero max. di catture giornaliere stabilito dalla Regione Emilia-Romagna, che il pescatore deve obbligatoriamente trattenere e segnare sul tesserino regionale per la pesca controllata dei salmonidi. La pesca è ammessa con esche naturali e artificiali secondo le norme previste per le acque di categoria "D" dal Regolamento Regionale n. 1/2018;
- dal Ponte di Pometo sino al ponte della S.P. n. 24 "di Tornolo" è possibile esercitare la pesca con obbligo di rilascio immediato del pescato (sistema "No Kill"): è ammesso l'uso esclusivo di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con esclusione delle esche gommose, jigs, oppure con uso mosca, coda di topo, con un numero massimo di due mosche, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Gli esemplari di trota fario catturati per No -Kill o di dimensione inferiore alla taglia minima ammessa per il prelievo devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Bedonia o da eventuale concessionario, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non residenti. In merito all'obbligo della licenza di pesca sono vigenti le eventuali deroghe previste dalla Legge Regionale n. 11/2012.

Il permesso è personale e non trasferibile. Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 3 - Giornate e tempi di pesca

La pesca nell'Area di Pesca Regolamentata è consentita dall'ultima domenica di marzo alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre, ad esclusione della giornata di giovedì, secondo i seguenti orari: dalle ore 7.30 fino ai limiti di orario definiti dalla disciplina regionale. Eventuali modifiche, anche in termini restrittivi, potranno essere attuate solo previa acquisizione del nulla_osta da parte del Servizio regionale Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

Art. 4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Bedonia o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.). Per ogni immissione il Comune o l'eventuale concessionario dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma unitamente alla relazione annuale sulla gestione.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti. Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti alla pesca. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma una relazione sulla gestione dell'area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario; all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

I risultati di tali indagini andranno trasmessi anche al Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'area di pesca.